

Norme & Tributi



NT+FISCO
SPECIALE / Delega fiscale
l'avanzamento dell'attuazione
Lo speciale aggiornato dedicato all'avanzamento dell'attuazione della

delega fiscale, alla luce dei due Dm su adempimenti e Statuto varati ieri dal Consiglio dei ministri.
Lo speciale su:
ntplusfisco.ilsole24ore.com

Società fiduciarie, al registro imprese solo i mandati di tipo romanistico

Titolari effettivi

Diffuse le istruzioni di Unioncamere per inviare le comunicazioni

Per l'obbligo sui titolari effettivi la distinzione verte sul potere del mandatario

Angelo Busani

Scuotono il mondo delle società fiduciarie gli innumerevoli riferimenti al mandato fiduciario che sono contenuti nel manuale operativo diffuso da Unioncamere, recante le istruzioni per l'invio telematico delle comunicazioni al registro imprese al fine di popolare il registro dei Titolari effettivi: infatti, secondo il manuale, il «mandato fiduciario, se collegato a società fiduciarie», è «istituto che deve essere iscritto nella nuova e apposita sezione speciale del registro delle imprese» e «l'obbligo della comunicazione dei mandati fiduciaristi stipulati con società fiduciarie» grava sulle fiduciarie stesse.

La base giuridica di questa conclusione è indicata nel decreto del ministero delle Imprese e del Made in Italy del 12 aprile 2023 (recante approvazione delle specifiche tecniche del modulo informatico da utilizzare per comunicare al registro imprese i dati del titolare effettivo), nel quale, per il vero, ai mandati fiduciaristi si accenna solo nelle premesse, nel contesto dell'elenco delle fonti normative che supportano il

decreto stesso; e, ancor prima, la combinazione tra:

- l'articolo 31, comma 10, della direttiva Ue 849 del 2015 (la quarta direttiva anticiclaggio), che ha imposto agli Stati membri di dichiarare quali fossero, nel proprio ordinamento interno, gli «istituti giuridici» qualificabili come «affini» ai trust;
- la risposta dell'Italia (pubblicata nella Gazzetta Ue del 24 ottobre 2019) che ha individuato come affini i mandati fiduciaristi e i vincoli di destinazione;
- la presa d'atto delle risposte dei singoli Stati, da parte della Commissione Ue (n. 2019/C - 360/05, recante «Elenco dei trust e degli istituti giuridici affini disciplinati ai sensi del diritto degli Stati membri»).

In cima a tutto vi sarebbe infine il decreto del 16 gennaio 1995 del ministro dell'Industria, il quale, sempre secondo le premesse del decreto ministero delle Imprese del 12 aprile 2023, individua il mandato fiduciario come «l'esclusivo istituto di conferimento di incarico da fiduciante a società fiduciaria».

Ora, se è vero che le fiduciarie per lo più operano ricevendo un mandato, vi sono da compiere almeno due osservazioni:

- 1 da un lato, non è sempre così, in quanto, quando si tratta del coinvolgimento di una fiduciaria in un trust, la fiduciaria opera ricevendo non un mandato ma accettando di svolgere l'ufficio di trustee;
- 2 dall'altro, quando le fiduciarie operano sulla base di un mandato fiduciario, si tratta essenzialmente di un mandato cosiddetto germanistico.

Detto in sintesi, il mandato fiduciario germanistico è quello che at-

ASSOFIDUCIARIA

Registro trust da limitare agli «espressi»

Si al registro dei trust, ma solo per gli «espressi» e no al mandato fiduciario.

È la posizione ribadita da Assofiduciaria, nell'incontro dedicato all'analisi delle problematiche riguardanti le comunicazioni dei dati e delle informazioni al Registro dei titolari effettivi e al Registro dei trust da fare entro l'11 dicembre.

Assofiduciaria ha confermato l'esclusione, in linea di principio, del mandato fiduciario dal Registro dei trust, dichiarando: «Il Registro dei trust può riguardare solo quelle ipotesi in cui un'attività determini il trasferimento dal fiduciante al fiduciario non della sola legittimazione all'esercizio dei poteri di amministrazione, ma della titolarità effettiva dei beni affidati in amministrazione». A margine dell'incontro il Presidente di Assofiduciaria Fabio Marchetti ha sottolineato la coerenza della conclusione che porta ad escludere in linea di principio il «classico» mandato fiduciario dal Registro dei trust.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

tribuisce alla fiduciaria la mera intestazione di un bene, rimanendo la proprietà sostanziale del bene in capo al fiduciante; oppure, ancor meno, è il mandato con il quale la fiduciaria amministra beni altrui, senza intestarseli.

Questo mandato si distingue dunque nettamente dal mandato fiduciario cosiddetto romanistico, con il quale il fiduciante trasferisce al fiduciario la proprietà sostanziale di un bene affinché il mandatario poi svolga una data attività inerente a quel bene.

Nel mandato germanistico, il fiduciario non ha alcuna operatività, se non quella di eseguire solamente gli ordini che il fiduciante gli impartisce; nel mandato romanistico, al mandatario può essere attribuita una discrezionalità anche amplissima.

Ora, quando il manuale Unioncamere prende in considerazione i mandati fiduciaristi e il relativo obbligo delle società fiduciarie, appare evidente che il riferimento debba essere solo a quei pochissimi casi in cui il mandato attribuito alla fiduciaria abbia le caratteristiche di una fiducia romanistica.

Se ne trova conferma nel manuale stesso, ove si descrive il mandato fiduciario come «un istituto giuridico affine al trust in quanto determina...effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi» essendo questi ultimi caratterizzati dalla «destinazione dei beni» vincolati in trust «ad uno scopo» sotto il «controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Confronto sul Pnrr: trasformare il piano da vincolo a volano

Il convegno

Ieri l'appuntamento «Pnrr: attuazione e opportunità»

È il fattore tempo a dominare il lavoro sul Pnrr: le urgenze, il cronoprogramma, l'agenda serrata dei controlli nazionali ed europei, le lungaggini del negoziato con la Ue. «Eppure già bisognerebbe cominciare a porsi il problema del "dopo": come gestire, dal 2027, la fase di esaurimento dell'onda», ha sottolineato ieri Bernardo Giorgio Mattarella, ordinario di diritto amministrativo alla Luiss, concludendo i lavori del convegno promosso da Grimaldi Alliance su «Pnrr: attuazione e opportunità». Anche perché, come evidenziato da Francesco Sciaudone, managing partner dello studio legale Grimaldi, che ha curato con Mattarella il nono numero della Guida al Pnrr del Sole 24 Ore, «serve un approccio di lungo termine: occorre imparare a usare le risorse europee per sempre, vincendo l'ansia della scadenza».

Trasformare il Piano da vincolo a volano, considerando «con realismo» la deadline di giugno 2026: questa la richiesta sottotraccia che unisce tanto gli amministratori centrali e locali, che si sono confrontati nella prima sessione, quanto le imprese, protagoniste della seconda. A loro si è rivolto Stefano Donnarumma, ad di Donnarumma&Partners. Richiamando l'enorme ammontare di investimenti extra Pnrr sulle infrastrutture energetiche (100 miliardi) l'ex ad di Terna ha evidenziato come l'«imbutto» sia nella capacità

realizzativa: «Servirebbero 15 miliardi di appalti lavori l'anno, ma l'Italia soffrirebbe l'effetto nanismo. Mancano imprese con dimensioni e attrezzature adeguate. Serve aggregazione». Non stupisce il dato ricordato da Francesca De Sanctis, vicepresidente dei costruttori di Ance Roma-Acer: «Il 90% dei fondi Pnrr sta andando con procedura negoziata, senza gara. Gli aggiudicatari sono in gran parte consorzi o cooperative. Siamo preoccupati per concorrenza e trasparenza».

«Modernizzazione, digitalizzazione e sostenibilità: questi i temi che con il Pnrr devono andare in buca», ha detto Rodolfo Giampieri, presidente di Assoporti, auspicando «regole certe». E se il Piano ha rinverdito strumenti come i contratti di sviluppo (ne ha parlato Michele Gavino, ad di Fabbrica Italiana Sintetici) e portato anche le banche a sviluppare servizi di supporto originali (lo ha raccontato Giovanni Landolina di Banco Bpm), pure la Pa si augura chiarezza. Da Massimiliano Atelli, capo di gabinetto del ministro dello Sport, presidente della commissione Via-Vas e della commissione Pnrr-Pniec del Mase, a Paolo Casalino e Fabrizio Penna, capi delle unità di missione Pnrr dei ministeri Imprese e Ambiente, è emersa l'esigenza di una «tassonomia» più limpida per evitare sorprese nel confronto con Bruxelles. Esplicito sul rebus tempi Luca Cascone, consigliere della Campania: la regola dell'«all-in al 2026» ha poco senso. «L'Italia dovrebbe battersi perché un'opera che sarà ultimata al 70-80% sia considerata ammissibile». Certezza su contratti e risorse è stata invocata anche da Ornella Segnalini, assessora di Roma Capitale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AZIENDA SOTTO I RIFLETTORI

INFORMAZIONE PROMOZIONALE

ALPHARD TECHNOLOGIES

Sicurezza documentale firmata Alphard Technologies

La start up con sede a Palermo ha realizzato un sistema con tecnologia blockchain per blindare procedure informative e documentali interne

PORTA LA FIRMA di Alphard Technologies Srl, start up innovativa con sede a Palermo, il nuovo sistema di sicurezza documentale con tecnologia «blockchain», letteralmente «catena di blocchi» che sfrutta una rete informatica, e consente di attestare con data e contenuto certo ed immutabile, le procedure informative e documentali interne.

Il sistema, realizzato dalla start up, che offre consulenza di alto profilo e servizi basati su tecnologia blockchain e smart contract nell'ambito della sicurezza e nel trattamento dati per la tracciabilità di processi e flussi documentali sia in forma cartacea che digitale, si basa su un registro distribuito sulla rete che viene alimentato da soggetti autorizzati per ciascun processo amministrativo, gestionale e informativo.

«La nostra idea - precisa l'Amministratore Vincenzo Paradiso - deriva dall'esperienza che tutti noi amministratori, pubblici e privati, abbiamo riscontrato nei rapporti con gli organi di vigilanza, sia in riferimento al processo di regolamento degli atti amministrativi che al flusso di informazioni proveniente dagli uffici. C'era, in altre parole, bisogno di un percorso blindato, ora garantito dalla blockchain. Così - precisa - abbiamo operato in sinergia con l'Università di Palermo, ed in particolare con uno spin off della facoltà di Ingegneria, per creare il percorso amministrativo e tutti i protocolli necessari affinché ogni flusso, ogni

verbale avesse certezza della data e del contenuto, in modo da poter essere visionato dall'Organismo di Vigilanza o, in caso di controlli in caso di sinistri, da parte del Tribunale o di altre autorità. Abbiamo lavorato su un modello uniforme negli istituti dove abbiamo applicato la nostra attività per non complicare, ma semplificare, i processi aziendali, operando su quanto già esistente all'interno delle aziende, uniformando processi esistenti ed evitando duplicazioni».

Aziende e attori istituzionali, come organismi di vigilanza, Procure, Prefetture e Guardia di Finanza, sono i naturali destinatari del Modello Organizzativo 231, che deriva dal DLgs 231/2001, che rende più efficienti, snelli e trasparenti le procedure informative e documentali che vengono infatti attestate con date e contenuto certo ed immutabile. Un sistema che elimina di fatto il rischio che le imprese adottino attività di corruzione ed eludano, o comunque pieghino a loro favore, le procedure anti-corruzione. Il sistema uniforma le procedure interne alle aziende, «traducendo» i principi etici, le risorse (umane, economiche, formative, informative), le responsabilità e le modalità di gestione dei



flussi di informazione in opportuni smart contract, assieme a procedure specifiche di verifica in linea con le indicazioni delle singole realtà lavorative. Il modello 231 supporta le fasi di caricamento dei documenti sulla blockchain, di verifica del rispetto dei protocolli mediante dati automaticamente forniti a seguito dell'informatizzazione dei processi aziendali e l'azione di monitoraggio dell'organismo di vigilanza sulla blockchain. Tramite questa piattaforma, Alphard anticipa i tempi di sviluppo e propone soluzioni già operative, in linea con l'infrastruttura blockchain in Europa (EBSI),



favorendo così modelli di economia circolare e sostenibili, come previsto in in Agenda Onu 2030, obiettivo 9 «Industria, innovazione, infrastrutture» - collegamento alla cybersicurezza, sostenibilità.

«La tecnologia blockchain, prima associata solo a bitcoin e cripto valute, ha avuto un'evoluzione im-



In foto, qui a sinistra, dott. Vincenzo Paradiso, Amministratore Alphard Technologies; sopra, dott. Giovanni Albano e dott. Gianluca Galati rispettivamente Presidente e Direttore Amministrativo della Fondazione Giglio

portante proprio grazie al decreto legislativo 231 del 2001», precisa l'avvocato Emanuela Santini dello Studio Legale «Brugnoletti & Associati», partner dell'azienda siciliana.

«Nelle materie anti-riciclaggio e anti-corruzione - continua - c'è una notevole dispersione di energia

e tempo: con la blockchain si è creato qualcosa in grado di garantire una fotografia, in tempo reale, di una situazione certificata e affidabile, e quindi non modificabile, che avrà una serie di indicazioni dalla piattaforma, in riferimento alle caratteristiche principali e di chi potrà accedervi».

La Fondazione Giglio di Cefalù è stata, grazie al supporto di Alphard Technologies Srl, la prima azienda sanitaria in Sicilia ad applicare la tecnologia blockchain al modello organizzativo e di gestione previsto dal decreto legislativo 231/2001 per la prevenzione di illeciti amministrativi e penali.



L'Avv. Emanuela Santini, Studio Legale Brugnoletti & Associati

«Fondazione Giglio vuole essere innovativa anche nella gestione dei processi amministrativi - precisa il presidente Giovanni Albano - adottando uno strumento che ci consente piena trasparenza e di scongiurare il verificarsi di episodi corruttivi».

«Viene infatti creato un registro «blindato» di dati con data certa e immutabile - sottolinea il direttore amministrativo Gianluca Galati - che rappresenta un importantissimo supporto per gli organismi di vigilanza e per la direzione aziendale che, in modo rapido e veloce, può risalire all'iter amministrativo divenuto immutabile. L'azienda viene tutelata - conclude Galati - da eventuali comportamenti elusivi delle procedure anticorruzione, in un sistema, quello della sanità, ad alto rischio per le importanti risorse finanziarie impiegate».

